

Giovedì 17 maggio 2001

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

non governative aventi esperienza nel settore, nonché rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

2. Progetto BRS 2/2001

A5-0138/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo 2/2001 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001 (7460/2001 – C5-0153/2001 – 2001/2026(BUD))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 272 del Trattato CE, l'articolo 78 del Trattato CECA e l'articolo 177 del Trattato CEEA,
 - visto il regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 del Consiglio del 9 aprile 2001 ⁽¹⁾,
 - visto il bilancio rettificativo e suppletivo 2/1999, adottato il 23 luglio 1999,
 - visto il bilancio rettificativo e suppletivo 2/2000, adottato il 6 luglio 2000,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001, adottato in via definitiva il 14 dicembre 2000 ⁽²⁾,
 - visto l'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, ⁽³⁾
 - visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo 2/2001 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2001, presentato dalla Commissione il 15 marzo 2001 (SEC(2001) 378),
 - visto il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo 2/2001 adottato dal Consiglio il 9 aprile 2001 (7460/2001 – C5-0153/2001),
 - visti l'articolo 92 e l'Allegato IV del proprio Regolamento,
 - vista la «note explicative» del bilancio rettificativo e suppletivo per l'esercizio finanziario 2001 – Sezione II – Consiglio, presentata dal Consiglio il 10 aprile 2001,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e visto il parere della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa (A5-0138/2001),
- A. considerando che il bilancio rettificativo e suppletivo 2/2001 ha per oggetto gli ulteriori sviluppi della politica europea comune in materia di sicurezza e difesa e la costituzione in seno al segretariato del Consiglio di tre direzioni al fine precipuo di creare una struttura specificamente destinata alla gestione delle crisi,
- B. considerando che il bilancio rettificativo e suppletivo 2/2001 serve a finanziare l'assunzione di 51 dipendenti, le diarie per esperti militari distaccati e l'acquisto di apparecchiature di telecomunicazione e di protezione dei dati, per un importo totale di € 9 846 000; che altri 90 addetti circa, fra personale riassegnato o assunto su base locale ed esperti nazionali distaccati, saranno destinati ai compiti suindicati,

⁽¹⁾ GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 56 del 26.2.2001.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

Giovedì 17 maggio 2001

- C. considerando che ai sensi dell'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea «la Presidenza consulta il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione»,
- D. considerando che il Parlamento ha la legittima prerogativa di richiedere trasparenza per le decisioni del Consiglio riguardanti la politica europea comune di sicurezza e di difesa (PESD),
- E. considerando che in data 10 aprile 2001 il Consiglio ha sottoposto al presidente della commissione per i bilanci una «note explicative» che illustra in dettaglio e motiva il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo in esame,
- F. considerando che il margine residuo della rubrica 5 delle Prospettive finanziarie («Spese amministrative») è pari a € 34,7 milioni e che in base al punto 12, secondo comma dell'Accordo interistituzionale «le istituzioni (...) si adoperano affinché restino (...) margini disponibili sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche»,
1. accoglie con favore la decisione del Consiglio di varare con il presente BRS una nuova politica europea di difesa, ma rileva con rammarico che tale iniziativa non si accompagna a una sua maggiore integrazione nel primo pilastro e teme pertanto una sovrapposizione di competenze ed iniziative;
 2. rammenta che l'inclusione in bilancio della spesa amministrativa afferente alla PESC/PESD, come previsto dall'articolo 28 del Trattato sull'Unione europea, rappresenta l'unico mezzo per garantire un controllo democratico su tale politica;
 3. prende atto dell'impegno del Consiglio, dato nel corso del dialogo del 29 marzo 2001, di analizzare insieme al Parlamento e alla Commissione gli effetti a lungo termine di nuove iniziative intraprese nel quadro della rubrica 5 delle Prospettive finanziarie; ritiene che l'attuale livello del massimale della rubrica 5 non debba dissuadere le Istituzioni dal varare nuove iniziative, se valide e giustificate (ad es. nel quadro dell'attuazione del Trattato di Nizza) e rammenta che l'Accordo interistituzionale prevede una procedura di revisione del massimale;
 4. è del parere che il Consiglio non abbia presentato il suo PBRS con la trasparenza che il Parlamento considera necessaria per valutare come si deve la necessità degli stanziamenti richiesti, ma accoglie con favore la decisione del Consiglio di creare nel bilancio 2002 un Titolo distinto articolato in più capitoli per le spese amministrative connesse alla PESC/PESD; nota che tutte le spese amministrative relative al settore saranno iscritte nel nuovo Titolo;
 5. ritiene tuttavia che con la summenzionata «note explicative» il Consiglio abbia soddisfatto le esigenze di trasparenza e fornito le motivazioni richieste;
 6. si rammarica comunque che la «note explicative» non contenga un organigramma distinto per la politica europea comune di sicurezza e di difesa; chiede che tale organigramma venga presentato unitamente allo stato di previsione del Consiglio per il 2002;
 7. sollecita vivamente il Consiglio a garantire che presso il Consiglio e la Commissione non siano create strutture sovrapposte, specie per i compiti nel quadro del primo pilastro, quali la prevenzione delle crisi e la gestione delle crisi civili;
 8. ritiene che gli ulteriori sviluppi della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa rischino di far passare in secondo piano e di comprimere la normale spesa amministrativa della rubrica 5 delle Prospettive finanziarie;
 9. rammenta comunque che il numero di nuovi posti da assegnare al settore amministrativo della PESC/PESD non dovrà mai superare in futuro il numero totale di posti proposti in questo BRS senza il previo consenso del Parlamento europeo;
 10. rileva che il «gentlemen's agreement» tra il Consiglio e il Parlamento ha riguardato finora le spese amministrative «tradizionali»; ritiene che i cosiddetti costi amministrativi sostenuti per costituire e tenere in piedi il secondo (e terzo) pilastro della politica comunitaria abbiano un diverso status;

Giovedì 17 maggio 2001

11. insiste affinché il Consiglio attui correttamente i punti 39 e 40 dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, con specifico riferimento all'obbligo che incombe al Consiglio di trasmettere al Parlamento europeo la scheda finanziaria relativa a ogni nuova azione od operazione decisa nel quadro della PESC/PESD;
12. approva il progetto di bilancio rettificativo e suppletivo 2/2001 in forma immutata;
13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

3. Proroga del regime di aiuto e strategia della qualità dell'olio d'oliva *

A5-0137/2001

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva (COM(2000) 855 – C5-0026/2001 – 2000/0358(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, il regolamento (CE) n. 1638/98 e il **regolamento (CEE) n. 2261/84**, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva

Emendamento 2

Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) E' necessario valutare i risultati del periodo transitorio avviato nel 1998 dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1638/98 e 1639/98 (1).

(1) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

Emendamento 3

Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) Intervenuta l'approvazione del regolamento (CE) n. 1638/98, e raggiunto il termine stabilito dalla Commissione per decidere il futuro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, gli obiettivi di acquisizione di dati affidabili in relazione al settore non sono stati raggiunti. Nel frattempo si sono verificate altre circostanze che hanno evidenziato serie distorsioni nel mercato dell'olio di oliva, accresciute da lacune del sistema, quali, ad esempio, un insufficiente meccanismo di stoccaggio privato o una scarsa quota di produzione, che influenzano in modo negativo la coltura tradizionale dell'ulivo.